

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 757)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(Taviani)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(Ferri)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1973

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di evitare l'aumento del prezzo di vendita della benzina in relazione alla maggiore incidenza fiscale dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'IGE e l'esame della situazione derivante dalla scadenza col 31 dicembre 1972 del provvedimento di « defiscalizzazione », come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 2 dicembre 1972, n. 728, hanno posto il Governo nella necessità di ristrutturare l'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi.

La ristrutturazione che viene adottata con il presente disegno di legge si basa sui seguenti criteri:

a) per la benzina normale e *super* vengono mantenuti i relativi prezzi di vendita attualmente in vigore, vale a dire lire 152 al litro per la benzina normale e lire 162 al litro per la benzina *super*.

Per raggiungere tale obiettivo si è dovuto ridurre l'aliquota d'imposta in misura corrispondente al maggior carico fiscale del-

l'IVA ed in relazione anche all'attuale situazione dei costi accertati dal CIP.

La maggiore incidenza fiscale dell'IVA rispetto all'IGE è di lire 1.418 per quintale, mediamente per le due qualità della benzina (normale e *super*). Per quanto concerne la situazione dei costi, il CIP ha verificato i costi di approvvigionamento, lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi alla scadenza del 1° novembre 1972, come prescritto dal metodo di determinazione dei prezzi, ed ha accertato, in aggiunta a quelli riconosciuti con la defiscalizzazione in corso (lire 3 al litro), ulteriori costi nella misura di lire 2,97 al litro per la benzina normale e di lire 2,57 al litro per la benzina *super*. Per consentire l'assestamento dei compensi per i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti si è reso indispensabile riconoscere i maggiori costi di distribuzione accertati dal CIP nella misura di lire 1,25 al litro, pari a lire 171 per quintale, lasciando a carico delle aziende petrolifere la relativa differenza. Considerato che la situazione degli attuali costi ha ormai acquistato una dimensione strutturale, viene pertanto confermata l'attuale defiscalizzazione e riconosciuto solo l'ulteriore costo di distribuzione di lire 1,25 al litro: complessivamente, quindi, i maggiori costi riconosciuti sono di lire 4,25 al litro.

Conseguentemente, l'aliquota attuale dell'imposta di fabbricazione gravante sulla benzina (lire 15.482 per quintale) viene ridotta a lire 13.893 per quintale e cioè di lire 1.589 per quintale, di cui lire 1.418 per assorbire la maggiore IVA e lire 171 per coprire gli ulteriori costi di distribuzione.

La ripercussione finanziaria sul gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina è valutabile, in relazione ai prevedibili consumi del 1973, in lire 239,4 miliardi, di cui lire 170 miliardi per assorbire la maggiore IVA e lire 69,4 miliardi per coprire i maggiori costi dell'attuale defiscalizzazione (lire 48,9 miliardi) e gli ulteriori costi di distribuzione (lire 20,5 miliardi).

Allo scopo, poi, di incentivare la produzione di benzine a basso tenore di piombo,

nel quadro dei provvedimenti ormai indispensabili per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico e dell'ambiente, è apparso necessario prevedere una riduzione di aliquota per la benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, nella misura di lire 180 per quintale, pari al maggiore costo di produzione di tale prodotto, comunicato dall'ENI. L'applicazione del beneficio sarà effettuata sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, in relazione anche all'esigenza di modificare il sistema di tassazione dal peso (come è attualmente) al volume, dato che le benzine a basso tenore di piombo sono più pesanti. Si prevede che il quantitativo di benzina a basso tenore di piombo disponibile per il prossimo anno 1973 si aggirerà intorno ai 3 milioni di tonnellate per un conseguente onere finanziario di 4-5 miliardi;

b) per il gasolio autotrazione, tenuto conto del nuovo meccanismo dell'IVA e del fatto che essa grava sul prezzo effettivo e non sul prezzo massimo in misura che praticamente incide con lo stesso peso dell'IGE (IVA 12 per cento sul prezzo effettivo contro il 9,30 per cento d'IGE sul prezzo massimo), si è ritenuto di non defiscalizzare la maggiore incidenza fiscale dell'IVA e di lasciare immutata l'attuale aliquota d'imposta di fabbricazione (cioè quella di lire 5.162 per quintale) fissata nel provvedimento di defiscalizzazione in corso. Ne consegue che per gli ulteriori costi accertati dal CIP (lire al litro 4,21) verrà aumentato il prezzo di vendita e questo aumento inciderà in pratica solo sui possessori di autovetture private funzionanti con motori *diesel*, dato che gli autotrasportatori acquistano normalmente tale prodotto all'ingrosso e comunque hanno la possibilità di dedurre l'IVA.

Per la conferma dell'attuale defiscalizzazione il minor gettito dell'imposta di fabbricazione è valutabile in lire 11,8 miliardi;

c) per i prodotti petroliferi destinati al riscaldamento (petrolio, gasolio ed olio com-

bustibile fluido) si è ritenuto necessario stabilire l'aliquota unica di lire 350 per quintale, che comporta una riduzione di lire 150 per quintale per il petrolio e per il gasolio destinati al riscaldamento e di lire 20 per quintale per gli oli combustibili fluidi. Per quest'ultimo prodotto, però, rispetto all'attuale aliquota defiscalizzata di lire 170 per quintale si avrà, in concreto, un aumento di lire 180 per quintale.

Si è voluto in tal modo favorire il consumo per il riscaldamento di prodotti petroliferi non inquinanti (come il petrolio ed il gasolio) e disincentivare, nello stesso tempo, l'impiego nel riscaldamento dell'olio combustibile fluido che, com'è noto, è un prodotto notevolmente inquinante.

L'allineamento delle aliquote per i cennati prodotti comporterà un minor gettito di circa lire 23,9 miliardi. Occorre, però, far rilevare che la conferma della defiscalizzazione in corso per gli oli combustibili fluidi avrebbe comportato un onere di lire 20 miliardi, per cui il nuovo onere si riduce in pratica a lire 3,9 miliardi;

d) relativamente agli oli combustibili è stata tenuta presente la necessità di stabilire un trattamento fiscale più favorevole per quelli aventi un basso tenore di zolfo, aventi cioè un contenuto massimo di zolfo dell'1 per cento, contro il 3-3,5 per cento dell'olio combustibile che viene attualmente impiegato in Italia. E ciò per favorire la produzione di combustibili non inquinanti, ristabilendo un preciso equilibrio concorrenziale tra idrocarburi « puliti » e idrocarburi inquinanti.

In una prima fase l'olio combustibile denso a basso tenore di zolfo verrebbe utilizzato quasi esclusivamente dalla ITALSIDER e dall'ENEL; quest'ultimo ente potrà così installare centrali termiche laddove i comuni si sono opposti per motivi di inquinamento.

L'aliquota che viene stabilita per gli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo è di lire 15 per quintale; per gli altri oli com-

bustibili (ad alto tenore di zolfo) viene fissata l'aliquota di lire 125 per quintale che rispetto a quella prevista dall'attuale defiscalizzazione è superiore di lire 75 per quintale e rispetto all'aliquota non defiscalizzata è inferiore di lire 125 per quintale.

Conseguentemente, viene allineata l'aliquota degli oli combustibili semifluidi che viene fissata in lire 135 per quintale, vale a dire lire 15 in più rispetto all'attuale aliquota defiscalizzata e lire 185 in meno rispetto all'aliquota non defiscalizzata.

Per gli oli combustibili densi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici, per non aggravare ulteriormente i costi di produzione dei prodotti petroliferi, viene mantenuta l'aliquota defiscalizzata di lire 35 per quintale.

La ripercussione finanziaria di tale trattamento fiscale è di lire 48,7 miliardi, mentre la conferma dell'attuale defiscalizzazione avrebbe comportato un onere di lire 79,8, vale a dire lire 31,1 miliardi in più;

e) per l'acqua ragia minerale e per i solventi petroliferi impiegati nella fabbricazione delle vernici viene ridotta l'aliquota da lire 4.200 a lire 2.500 per quintale per evitare la concorrenza dei prodotti similari di provenienza estera ottenuti dalla distillazione del catrame di carbon fossile, che non sono tassabili.

La predetta riduzione, che appare indispensabile per tutelare l'imposizione fiscale dei solventi petroliferi e per la moralizzazione di detto mercato, non comporta riduzione del gettito dell'imposta di fabbricazione in quanto la minore aliquota d'imposta sui solventi da petrolio renderà competitivo e più vantaggioso, anche per la migliore qualità del prodotto, il loro impiego e quindi si potrà contare su un aumento della produzione e dei consumi dei prodotti tassati, con la conseguenza che verrà a cessare la convenienza ad importare i solventi da carbone.

La ristrutturazione stabilita con il presente provvedimento comporterà, pertanto,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

complessivamente il seguente minore gettito di imposta di fabbricazione:

per oneri relativi alle benzine	L. 243,4 miliardi
(di cui lire 170 miliardi per assorbire la maggiore IVA rispetto all'IGE, lire 69,4 miliardi per compensare i maggiori costi industriali e di distribuzione, e lire 4 miliardi per incentivare la produzione di benzina a basso tenore di piombo);	
per ritocchi apportati agli altri prodotti petroliferi	» 84,4 »
In totale	L. 327,8 miliardi

Il maggior gettito dell'IVA rispetto a quello che si sarebbe conseguito con l'IGE è valutabile intorno a lire 300 miliardi, vale a dire lire 27,8 miliardi in meno rispetto alla ripercussione finanziaria del presente provvedimento.

Con l'articolo 1 viene stabilita la nuova aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti ad essa fiscalmente assimilati, e, inoltre, viene fissata la riduzione di aliquota per la benzina a basso tenore di piombo.

Le variazioni di aliquote relative agli altri prodotti risultano dalla tabella *B* allegata al presente disegno di legge, che, giusta quanto dispone l'articolo 2, sostituisce — anche per dare un assetto organico alla materia — la tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350.

Con l'articolo 3 viene disposta la detassazione del gas metano nel quadro delle misure ritenute necessarie per incentivare il consumo di combustibili non inquinanti, quale è detto prodotto che consente anche il raggiungimento delle migliori tecnologie

produttive e la realizzazione di notevoli economie dei costi industriali.

La perdita di gettito conseguente a tale detassazione è di circa lire 9 miliardi. La applicazione dell'imposta sul valore aggiunto procurerà un maggior gettito rispetto all'IGE all'incirca della stessa entità.

Allo scopo di evitare che il nuovo trattamento fiscale dei prodotti petroliferi possa provocare interruzioni nel rifornimento dei punti di vendita nei giorni precedenti all'applicazione delle nuove aliquote, viene disposto con l'articolo 4 che le anzidette nuove aliquote si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alle ore 24 del 31 dicembre 1972 siano da chiunque posseduti in quantità superiore a cinque quintali.

In tal modo gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno liquidare le relative differenze di imposta complessivamente dovute o da rimborsare per i vari prodotti giacenti alla predetta data.

Il rimborso avverrà sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Si è ritenuto, infine, necessario prevedere (articolo 5), a favore dei commercianti, la detrazione dall'IVA dell'imposta generale sull'entrata pagata per i prodotti petroliferi soggetti a prezzi pieni di listino (prezzi CIP) acquistati o importati dal 26 maggio al 31 dicembre 1972 e giacenti a quest'ultima data.

E ciò al fine di evitare che sulle predette giacenze venga assolta, senza possibilità di recupero — stante il vincolo dei prezzi — a decorrere dal 1° gennaio 1973, l'imposta sul valore aggiunto oltre l'imposta generale sull'entrata corrisposta, nel citato periodo 26 maggio-31 dicembre 1972, all'atto dell'importazione ovvero, per rivalsa, del tributo pagato al momento dell'estrazione dalle fabbriche.

L'ammontare dell'imposta detraibile si determina applicando il tasso dell'IGE con-

densata sul prezzo pieno di listino diminuito del 25 per cento di tale prezzo, giusta quanto disposto dall'articolo 4 — secondo comma — del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

Al fine di consentire agli operatori economici di operare rettamente la detrazione, viene pure stabilito che essa si opera, come per gli altri casi previsti dal provvedimento istitutivo dell'IVA, sulla base di apposito inventario.

Con l'articolo 6 dello stesso disegno di legge viene definito il trattamento fiscale delle forniture effettuate ai comandi militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati nel territorio della Repubblica in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, al fine di assicurare all'Italia migliori condizioni per poter adempiere agli obblighi derivanti da detto trattato e per consentire alle ditte italiane di poter effettuare dette forniture con non trascurabile beneficio per l'economia nazionale.

In analogia a quanto stabilito dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, si dispone:

1) che i prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti ai nominati enti sono considerati esportati nei limiti che saranno annualmente stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, in relazione al fabbisogno degli enti stessi;

2) l'esonero dal pagamento dell'imposta erariale di consumo gravante sull'energia elettrica prodotta o fornita ai riferiti enti. Tale esonero compete anche nel caso in cui gli enti medesimi, fruendo di fornitura di energia elettrica per uso proprio e con impiego promiscuo (illuminazione e forza motrice con unico circuito) e con potenza superiore a 200 chilowattore, sono, ai sensi

dell'articolo 2 — lettera b) — del testo unico di legge per la imposta erariale di consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1974, da considerare fabbricanti e come tali tenuti a versare direttamente all'Erario la relativa imposta.

Un altro problema che è urgente risolvere è quello delle indennità dovute al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette per le analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti in fuori orario o fuori la sede d'ufficio.

Trattasi di indennità che, per evidenti principi di valida interpretazione della disciplina prevista per le operazioni svolte dal personale doganale in fuori orario o fuori del circuito doganale, il personale dei citati laboratori percepisce da oltre 23 anni quale corrispettivo di servizi straordinari resi nell'interesse ed a carico dei privati e che ora con l'articolo 7 vengono confermate in via legislativa per evitare che i servizi stessi, appalesatisi molto utili per le esigenze dell'industria e del commercio, abbiano a cessare a decorrere dal 30 dicembre 1972, giusta le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.

Per uniformarsi ai principi della unicità e della universalità del bilancio, viene stabilito che le somme dovute per le indennità sono versate e poi erogate attraverso i normali canali di bilancio.

Le predette indennità non potranno, naturalmente, essere corrisposte ai funzionari dirigenti dei Laboratori chimici delle dogane in applicazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Con l'articolo 8 viene disposto in ordine alla copertura finanziaria del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

Il Ministro delle finanze è, inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.

Art. 2.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge, vista dal Ministro delle finanze.

Art. 3.

È abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della im-

posta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantità superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla Dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.

Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.

Il rimborso delle somme pagate in più del dovuto avverrà, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Per le erogazioni di benzina normale e *super* effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantità superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972, è dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

Art. 5.

I contribuenti che esercitano l'attività intermediaia nella circolazione di beni, di cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta ge-

nerale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.

L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

La detrazione è ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'Ufficio del registro o dall'Ufficio della imposta sul valore aggiunto.

Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè, se operanti, quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.

Art. 6.

I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi

che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro delle finanze, in relazione al fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

L'energia elettrica fornita agli enti specificati nel comma precedente è esente dall'imposta erariale di consumo. È altresì esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri, dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

Art. 7.

Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, in fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennità nella misura stabilita dal Ministro delle finanze di intesa con il Ministro del tesoro.

Le somme spettanti per le indennità di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennità stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Art. 8.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 336,8 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro

del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1973.

TABELLA B

PRODOTTI PETROLIFERI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA
DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale lire
A) <i>Oli minerali greggi, naturali:</i>	—
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	250
B) <i>Benzina:</i>	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	6.343
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club di Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire —
b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	3.254
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati o dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto . . .	3.254
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.660
 C) <i>Acqua ragia minerale:</i>	
impiegata nella fabbricazione di vernici	2.500
 D) <i>Petrolio lampante:</i>	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.320
3) destinato ad uso illuminazione e di riscaldamento domestico	350
4) destinato all'Amministrazione della difesa per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	600
 E) <i>Benzina e petrolio diverso da quello lampante:</i>	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione	1.389,30

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire —
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet fuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	5.250
F) Oli da gas:	
1) da usare direttamente come combustibili	5.162
2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane	350
G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	125
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	125
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
5) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700°C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	125
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi, limitatamente agli oli combustibili aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento	15

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire —
b) densi	125
c) semifluidi	135
d) fluidi	350
e) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	125
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	125
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	125
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi	35
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
10) Le aliquote di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 8) sopraindicati sono ridotte a lire 15 per quintale limitatamente agli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.	

I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:

1) impiegati nella fabbricazione di vernici 2.500

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire —
energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	250
M) <i>Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:</i>	
1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per i pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi	125
N) <i>Residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, aventi le caratteristiche per essere classificati come « paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) »:</i>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	125
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a KW 1	125
3) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	125
4) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	35
5) Le aliquote di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopraindicati sono ridotte a lire 15 per quintale limitatamente ai residui paraffinosi greggi aventi un contenuto massimo di zolfo dell'uno per cento.	

Il Ministro per le Finanze